



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario (Relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 15 maggio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di (...)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito, TUEL);

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di (...), pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia il 3 aprile 2025 ed acquisita al protocollo Cdc n. 4042 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 86 del 4 aprile 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione della richiesta di parere nell'adunanza del 16 aprile 2025;

VISTA la successiva ordinanza n. 116 del 7 maggio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto il differimento della trattazione all'adunanza del 15 maggio 2025;
UDITO il Relatore, Ref. Francesco Testi;

PREMESSO

Con nota del 2 aprile 2025, il Sindaco del Comune di (...) formula a questa Sezione una richiesta di parere *“in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell'amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture”*.

L'Ente, dopo aver sintetizzato brevemente la natura e la funzione degli incentivi alle funzioni tecniche (di cui all'art. 45, d.lgs. n. 36/2023, d'ora innanzi anche “Codice dei contratti pubblici” o anche solo “Codice”), propone i seguenti quesiti:

I. *“se una Amministrazione possa definire un percorso di integrazione collaborativa con la propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del D.Lgs. 30 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., volte all'affidamento a terzi, mediante una delle procedure previste dal Codice, di lavori, servizi e forniture previste nella programmazione dell'Amministrazione stessa, al fine di sopperire a carenze qualitative e quantitative del proprio personale e promuovere, nel contempo la valorizzazione delle professionalità coinvolte”;*

II. *“ove si ritenga ammessa tale facoltà, se sia possibile, in base ad uno specifico disciplinare ed entro i limiti dell'accantonamento effettuato dall'Amministrazione per un determinato contratto di lavori, servizi e forniture, prevedere l'incentivazione del personale coinvolto dal Responsabile Unico del Progetto (gruppo di lavoro) per l'effettuazione delle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10, sia esso dipendente dell'Amministrazione e/o della società in house, applicando i criteri di ripartizione previsti nella disciplina adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 45, comma 3, ultimo periodo del Codice”*.

CONSIDERATO

1. In via preliminare, occorre scrutinare l'ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti) nonché gradatamente sotto quello oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica;

generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

1.a. Ai fini dell'ammissibilità soggettiva la richiesta deve essere avanzata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati a formulare istanza in base all'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 cit.: di qui l'ammissibilità soggettiva della domanda di parere in esame, in quanto formulata dal Sindaco *ex art.* 50, comma 2, TUEL, quale legale rappresentante dell'Ente.

1.b. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in punto di ammissibilità oggettiva, rispetto alla quale sono indispensabili tre presupposti (cfr. *ex plurimis* C. conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 251/2024/PAR):

i) l'inerenza del quesito alla materia della contabilità pubblica;

ii) la generalità e la astrattezza del quesito, non potendo quest'ultimo concernere fatti gestionali specifici, onde impedire che la Corte dei conti sia coinvolta nei "*processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale*" (così Sez. Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2006);

iii) il difetto di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso altre magistrature, allo scopo di evitare che il parere reso dia luogo a soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali (provenienti dal Giudice ordinario, amministrativo, tributario o, *a fortiori*, contabile).

Con riferimento al primo presupposto, va anzitutto evidenziato che la richiesta di parere, sotto entrambi i profili, attiene alla corretta interpretazione della normativa in materia di incentivi stipendiali.

In tal caso, vengono in esame, con conseguente ammissibilità dei quesiti, le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di particolari obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (cfr. in tal senso Sez. Riunite, del. n. 54/CONTR/2010).

Con riferimento ad una richiesta di parere sulla previgente normativa in materia, d'altronde, questa Sezione ha osservato che il quesito *“deve ritenersi ammissibile, poiché rientra nell’alveo della “contabilità pubblica”, in quanto inerisce alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria precedente/seguito la gestione della spesa per il personale, con particolare riguardo all’erogazione di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, materia su cui la giurisprudenza contabile si è già più volte espressa”* (cfr. Sez. controllo Lombardia, delib. n. 227/2024/PAR relativa al d.lgs. n. 50/2016; in precedenza, si v. anche delib. n. 177/2024/PAR di questo Consesso).

Con riguardo al secondo presupposto, i due quesiti risultano articolati secondo criteri di generalità ed astrattezza.

Infine, in ordine al terzo profilo, non risultano elementi di interferenza con altre funzioni giurisdizionali.

2. Nel merito delle richieste avanzate, il Collegio intende focalizzare l’attenzione sui profili generali di seguito illustrati, sui quali l’Ente potrà orientare la sua decisione, prendendo le mosse dal quesito I.

2.a. Com’è noto, l’affidamento *in house* è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale euro-unitaria (cfr. anzitutto Corte di giustizia, sentenza Teckal del 18 novembre 1999 in causa C-107/98) ed assume importanza nel settore della contrattualistica pubblica: per ottenere certi beni e servizi o per offrire alla collettività di riferimento talune prestazioni, infatti, una Pubblica Amministrazione si avvale di un soggetto in veste societaria sottoposto al suo penetrante controllo.

Viene perciò in rilievo un peculiare paradigma organizzativo in base al quale la P.A. reperisce al proprio interno le prestazioni a contenuto negoziale, attraverso l’impiego di un ente strumentale che è distinto sul mero piano formale, ma non su quello sostanziale.

Nell’ordinamento italiano tale elaborazione giurisprudenziale trova oggi i propri riferimenti normativi in due articoli del vigente Codice dei contratti pubblici, ispirati ai principi di autonomia organizzativa e di rispetto della concorrenza.

Da un lato si pone infatti l'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, secondo il quale *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*, ossia perseguendo i canoni del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Dall'altro, si veda l'art. 3, comma 1, lett. e) dell'All. I.1 al Codice stesso, che definisce l'istituto dell'*in house providing* quale forma di *“affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE”*.

Sul punto, in giurisprudenza risulta pacifica l'affermazione per cui le società *in house* *“pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte”* (cfr. ad es. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 18623/2024).

2.b. In secondo luogo, occorre esaminare le misure incentivanti per lo svolgimento di funzioni tecniche, la cui portata è oggi estesa ad ogni tipologia di affidamento (*i.e.* lavori, servizi e forniture) dall'art. 45 del Codice. Ai fini che qui interessano, è opportuno richiamare i tratti salienti della vigente formulazione.

Il comma 1 prevede infatti che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'All. I.10 siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In forza del comma 2, *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori,*

dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (...)". Il comma 3 declina inoltre le modalità di ripartizione delle somme.

La Relazione illustrativa di accompagnamento chiarisce che la corresponsione di tali incentivi al personale della Stazione appaltante risponde alla duplice finalità di conseguire *"l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione"* e di garantire *"il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni"*, a fronte dello svolgimento delle attività declinate dall'All. I.10 dello stesso d.lgs. n. 36/2023 e contraddistinte da una rigorosa tassatività.

Va altresì rammentato che, sul piano storico, tali incentivi risultano *"correlati alle funzioni progettuali, sulla scorta del postulato secondo cui alla predisposizione del progetto dovessero provvedere, di regola, gli Uffici tecnici interni alle Amministrazioni, costituendo l'affidamento esterno una eccezione a tale regola: tale principio veniva infatti introdotto dall'art. 1, R.D. n. 422/1923 e poi recepito dall'art. 92, D.Lgs. n. 163/2006, nell'ottica della valorizzazione delle risorse interne all'amministrazione e del complessivo contenimento dei costi"* (cfr. Sez. controllo Campania, del. n. 124/2024/PAR).

2.c. Alla luce delle coordinate ermeneutiche su espone, il Collegio ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito **I** formulato dall'Ente.

Ne discende perciò la possibilità che il personale della società *in house* collabori con quello dell'Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell'ambito di un più ampio procedimento volto all'affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d'appalto), e comunque a fronte di comprovate *"carenze qualitative e quantitative"* del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell'Ente.

La soluzione positiva al quesito **I**, infatti, appare consona ad una migliore attuazione dei canoni dell'art. 97 Cost., in relazione ai principi di buon andamento, di imparzialità e di valorizzazione del merito, declinati in consonanza con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza scolpiti nello statuto generale del procedimento amministrativo

(artt. 1 e ss., l. n. 241/1990), anche con riferimento ad un impiego ottimale del personale riconducibile alla sfera dell'Amministrazione.

3. A questo punto si passa ad esaminare il quesito **II**, laddove il Comune chiede di sapere – a valle della risposta positiva già fornita al **I** punto – se, in relazione ai presupposti dell'art. 45 Cod. contratti, gli incentivi possano essere erogati non solo al personale dell'Amministrazione, ma anche al personale della società *in house* che abbia collaborato alla procedura per l'affidamento a terzi.

3.a. Anche sul punto, il Collegio ritiene di dover fornire risposta positiva, in continuità con l'indirizzo pretorio tracciato da altra Sezione regionale di controllo.

È stato infatti affermato, senza che vi siano ragioni per discostarsene, che *“la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all'amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell'ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG)... Da quanto sopra deriva l'applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall'art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni”* (cfr. Sez. Sardegna, del. n. 72/2024/PAR del 9 luglio 2024).

La stessa pronuncia ha poi concluso che *“in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house. Infatti, in questo senso deve essere inteso il comma 2 dello stesso art. 45, laddove specifica che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti: disposizione che deve essere letta alla luce di detta interpretazione estensiva”* (così del. n. 72/2024/PAR cit. della Sez. Sardegna; in senso positivo al quesito *de quo* si v. anche Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio di supporto giuridico, parere n. 3174 del 30 gennaio 2025).

Tale approdo ermeneutico, a ben vedere, risulta coerente con quella prospettiva funzionale che connota il settore della contrattualistica pubblica.

3.b. Fermo quanto sopra, va soggiunto che le conclusioni sinora illustrate non risultano scalfite dalle modifiche al comma 2 dell'art. 45, Cod. contratti, apportate in sede di correttivo con d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dallo stesso 31 dicembre 2024.

In proposito vale la pena di evidenziare che, all'esito della novella, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte *"dal proprio personale"*, laddove la previgente formulazione si imperniava in maniera più generica sulle funzioni svolte *"dai dipendenti"*.

Ebbene, proprio in un'ottica di interpretazione sistematica e di prospettiva funzionale deve ritenersi che l'odierno sintagma sul *"proprio personale"* vada riferito a tutti i lavoratori ricompresi all'interno del perimetro dell'Ente pubblico, risultandovi perciò inclusi anche i dipendenti delle relative società *in house*.

Non osta a tale conclusione l'obiettivo circostanza che il soggetto *in house* sia una società dotata di autonoma personalità giuridica (come chiarito sopra al § 2.a), sottoposta pertanto alle norme del Codice civile e del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

A ben vedere, invece, ciò che qui rileva è che la figura societaria in esame agisce in qualità di *"longa manus della Pubblica Amministrazione e della sua organizzazione come mera articolazione interna della stessa, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico sugli organi e l'attività dell'ente privato"*, con puntuale riferimento al settore operativo – di cui si controverte – *"dell'affidamento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a determinate condizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica"* e in relazione alla *"necessaria applicazione di tali regole ai contratti stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi"* (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23386/2024).

Ad ogni evidenza, nella specifica materia della contrattualistica pubblica – alla quale attiene la richiesta di parere in oggetto – costituisce *jus receptum* che *"la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal*

diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo” (Corte costituzionale, n. 325 del 3 novembre 2010), talché “l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/2008, cit.; va solo precisato che tale conclusione non cambia ove si ritenga che, in linea con la più recente normativa europea e nazionale, il ricorso all’in house providing si atteggi in termini di equiordinazione – e non più di eccezionalità – rispetto alle altre forme di affidamento)” (così ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 6062/2021).

È per tale ragione, quindi, che la società *in house* e il relativo personale risultano funzionalmente inseriti nella sequela procedimentale a supporto della P.A., ai fini dell’esternalizzazione di lavori/servizi/forniture.

4. Ferma la piena assorbenza dei su esposti rilievi, merita aggiungere *a contrario* che un’ipotetica risposta negativa ad entrambi i quesiti **I-II** appare meritevole di rigetto perché svuoterebbe di significato la figura stessa dell’*in house*, laddove costringerebbe il Comune a rivolgersi al mercato (comunque per attività prodromiche o correlate al successivo affidamento a terzi) pagando professionisti esterni per le medesime prestazioni: ne deriverebbero tra l’altro l’allungamento dei tempi, l’incremento dei costi e la pretermissione delle professionalità pur sussistenti nel perimetro dell’Ente. Siffatta irragionevole risposta finirebbe col porsi in attrito con i principi di derivazione costituzionale dianzi illustrati (economicità, efficacia, efficienza e valorizzazione del merito), nonché con il fondamentale canone ermeneutico del risultato *ex art. 1, d.lgs. n. 36/2023 cit.*, che “è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7571/2024), costituendo perciò la chiave di volta di tutto l’articolato normativo.

In tale direzione sembra orientarsi anche il rilievo adombrato dall’Amministrazione istante, secondo cui “l’effettuazione delle attività comprese nell’Allegato I.10 del Codice (...) che avviene in forza di una integrazione collaborativa predefinita in appositi disciplinari fra il

personale dell'Amministrazione e quello della società in house, risponde peraltro a criteri di efficacia e di economicità, particolarmente laddove sopperisce a carenze quantitative e/o qualitative della medesima Amministrazione, la quale, in caso di loro mancanza, si vedrebbe costretta a ricorrere al mercato esterno, sostenendo una maggiore spesa”.

5. Conclusivamente il Collegio, nel fornire risposta positiva a entrambi gli interrogativi *sub I e II*, ritiene di porre l'accento sulle considerazioni che si vanno ad esporre, di cui il Comune potrà tener conto ai fini della redazione del Regolamento ai sensi dell'art. 45, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 36/2023.

Anzitutto, in consonanza con i rilievi spesi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. parere n. 36 del 3 luglio 2024), va rimarcato che, ai fini di una valida erogazione degli incentivi, il coinvolgimento del personale della società *in house* e la relativa attività possono avvenire soltanto nell'ambito di *“procedure di affidamento”* a terzi *ex art. 45, comma 2, Cod. contratti*.

Viceversa, con riferimento all'opposta ipotesi in cui il rapporto sia esclusivamente tra Comune controllante e società controllata, si sostanziano delle *“attività svolte in autoproduzione dalla società in house stessa e senza ricorso al mercato”* che precludono l'erogazione delle misure: è stato affermato come in tal caso *“non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house”* (cfr. in termini ANAC, parere n. 36/2024 cit.).

Inoltre, occorre che l'Ente controllante e la società *in house* definiscano in maniera puntuale (cfr. anche art. 19, comma 5, d.lgs. n. 175/2016) i presupposti di attività e l'ambito in cui saranno inseriti i dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi *ex art. 45 del Codice*. In effetti, il Comune di (...) prevederebbe di regolare l'accesso agli incentivi *“in base ad uno specifico disciplinare ed entro i limiti dell'accantonamento effettuato”*.

Tale definizione di presupposti e ambiti di esercizio delle funzioni risulta tanto più necessaria al fine di impedire qualunque forma di doppia retribuzione ai dipendenti della società *in house*. Ne discende quindi che per le funzioni tecniche oggetto di

coinvolgimento, da un lato, la società non potrà in alcun modo fornire al proprio personale ulteriori incentivi, in via aggiuntiva rispetto alle misure dettate dall'art. 45 cit.; e che, dall'altro, la corresponsione di premi *iure privatorum* concretamente riferibili a quella specifica attività precluderà la erogazione delle misure in esame.

Infine, restano fermi sia i limiti di accantonamento effettuato dall'Amministrazione, sia i criteri di ripartizione *ex art. 45*, comma 3, ultimo periodo del Codice stesso.

6. Da ultimo, va precisato che all'interno del delineato perimetro, l'ampiezza d'azione del Comune è tale da escludere che il parere reso dalla Corte sulla scorta delle sole affermazioni e prospettazioni formulate dall'Ente consenta – stante l'esimente prevista dagli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. n. 174/2016 – di elidere od attenuare posizioni di responsabilità su fatti compiuti o da compiere, rimanendo le ulteriori, future determinazioni a valle rigorosamente circoscritte alla sfera di discrezionalità e responsabilità dell'Amministrazione istante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in riscontro all'istanza di parere formulata dal Comune di (...), si pronuncia come segue:

“1. Una Pubblica Amministrazione può coinvolgere il personale della propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023;

2. A fronte di ciò, l'erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell'Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house;

3. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:

a) l'attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell'ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 cit.;

b) l'Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l'ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di

ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all'art. 45 cit.;

c) restino fermi sia i limiti dell'accantonamento effettuato dall'Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023".

Così deciso in (...), nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025.

Il Relatore
(Francesco Testi)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il
23 maggio 2025
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)